

attuale indennità di famiglia ed in applicazione del contratto confederale in data 12. 12. 1939 che disciplina tale erogazione ai lavoratori del Credito, della Assicurazione e dei Servizi tributari.

Successivamente, la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione ha precisato che gli assegni familiari, di cui alla convenzione sopra citata "debbono intendersi dovuti per i figli sino al limite di età di 21 anni".

Pertanto, a partire dal 1° gennaio c.a., questa Direzione Generale dovrà corrispondere direttamente al personale dipendente i seguenti assegni familiari per la moglie, per i genitori a carico e per i figli secondo i criteri sanciti dal Contratto Confederale del 22. 7. 1938, nonché dalle convenzioni particolari in parola ed ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di assegni familiari:-

Per la moglie	L. 75 mensili
Per ciascuno dei genitori a carico	" 55 "
Per ciascun figlio di età inferiore agli anni 21 o persona equiparata a carico:	" 60 "
per il 1° gruppo (famiglia con 1 figlio a carico)	" 60 "
per il 2° gruppo (famiglia con 2 o 3 fi.	